

	Statuto	
	Associazione Italiana Beach Volley Club	
	INDICE	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE SCOPI DURATA E SEDE	
	Art.1 – Costituzione	
	Art.2 – Natura e scopi	
	Art.3 – Durata e Sede	
	TITOLO II	
	SOGGETTI	
	Art. 4 – Soci	
	Art. 5 – Procedura per l’ammissione di nuovi soci	
	Art. 6 – Diritti e doveri degli Affiliati	
	Art. 7 – Quota di Affiliazione annuale	
	Art. 8 – Rinnovo dell’Affiliazione	
	Art. 9 – Cessazione di Appartenenza alla AIBVC	
	TITOLO III	
	ORDINAMENTO	
	Art. 10 – Elencazione degli organi	
	Art. 11 – L’Assemblea dei soci	
	Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto	
	Art. 13 – Convocazione	
	Art. 14 – Competenze dell’Assemblea	
	Art. 15 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea	
	Art. 16 – Il Presidente	

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Art. 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 20 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Art. 21 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Art. 22 – Segretario Generale

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

Art. 24 – Organo di Controllo

Art. 25 – Commissioni

Art. 26 – Responsabili d’Area

Art. 27 – Requisiti di eleggibilità e candidature

TITOLO IV

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 29 – Risorse Economiche – Fondo Comune


Art. 30 – Anno solare, esercizio finanziario e rendiconto

TITOLO VI

NORME GENERALI

Art. 31 – Scioglimento

Art. 32 – Norme di Rinvio



TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

L'Associazione Italiana Beach Volley Club" in avanti per brevità definita come AIBVC, è l'organizzazione di categoria che raggruppa e tutela gli interessi delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano il beach volley ed il beach sitting volley.

L'associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. cod. civ.

L'assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 e ss. cod. civ.

Articolo 2 - Natura e scopi

La AIBVC è un'associazione senza scopo di lucro retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

La AIBVC opera su tutto il territorio nazionale promuovendo la partecipazione dei soci e dei loro tesserati.

Essa si propone, nell'interesse dei soci, lo sviluppo dell'attività del beach volley e del beach sitting volley e la tutela di coloro i quali se ne occupano ponendosi come fine l'avvicinamento allo sport ed in particolare l'attività didattica, la formazione e l'educazione dei giovani, l'attività agonistica ed in genere sportiva, organizzata per il determinante tramite dei soci, nonché la tutela dei loro specifici interessi in materia.

Nello svolgimento di tale attività l'Associazione fornisce agli associati ogni ausilio tecnico ed organizzativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà:

a) Promuovere e propagandare l'esercizio della disciplina del Beach Volley e del beach sitting volley sviluppando, per il tramite dei soci l'attività agonistica, la preparazione degli atleti, la formazione di insegnanti tecnici qualificati nei vari livelli, l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali ed internazionali;

b) rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, la disciplina del beach volley e del beach sitting volley nei rapporti con le istituzioni sportive internazionali e nazionali, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali;

c) concorrere a promuovere con le istituzioni sportive internazionali e nazionali, le organizzazioni economiche, politiche, sociali, sportive e culturali del Paese e dell'Unione Europea spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo.

- organizzare, anche con la collaborazione dei propri soci gare, stages, corsi, incontri, servizi, attività sportive e manifestazioni varie rivolte ai propri soci e loro tesserati per diffondere la pratica del beach volley e del beach sitting volley;

- realizzare attività formative quali corsi d'istruzione per atleti, allenatori, assistenti istruttori, istruttori e figure similari;

- organizzare attività promozionali atte allo sviluppo del beach volley e del beach sitting volley;

- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, atti di convegni, studi, libri e pubblicazioni varie per materie connesse all'attività ed altre finalità istituzionali dell'Associazione in oggetto ed in particolare del beach volley e del beach sitting volley;

	- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di	
	programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;	
	- promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, riunioni, convegni, corsi per la pratica e	
	la diffusione del beach volley e del beach sitting volley;	
	- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale	
	cartaceo (riviste,opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD,	
	CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo	
	connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;	
	- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e	
	comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;	
	- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi;	
	- cooperare e partecipare con altre associazioni, enti, gruppi e istituzioni sia pubbliche che	
	private con finalità analoghe o che comunque siano in sintonia con le finalità	
	dell'associazione;	
	- presentare progetti, trattative private, richiedere ed ottenere contributi per lo svolgimento	
	convenzionato o in regime di accreditamento di attività e/o concludere accordi con Enti	
	pubblici e privati	
	L'attività include la gestione degli impianti e delle attrezzature, può riguardare anche	
	l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare, campus, corsi tecnici e	
	stage d'aggiornamento.	
	Tutte le attività su indicate dovranno essere svolte nel perseguimento di fini di solidarietà	
	sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone diversamente abili,	

garantendo loro pari dignità e qualità di vita, favorendo il loro processo di integrazione sociale.

La AIBVC persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al Codice etico e alla Carta dei valori associativi.

La AIBVC, al fine di garantire la necessaria capacità giuridica e patrimoniale, potrà richiedere il riconoscimento giuridico di cui all'art.14 e seg. del Codice Civile e potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Articolo 3 - Durata e sede

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale dell'Arte 85; l'Associazione potrà in ogni caso esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, nonché sezioni staccate.

Le sedi secondarie e le sezioni staccate sono istituite e/o trasferite con delibera del Consiglio Direttivo; tali delibere saranno pienamente valide ed efficaci e perderanno efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza dei Soci nella prima Assemblea utile.

TITOLO II

SOGGETTI

Articolo 4 - Soci

Nel presente statuto e nei verbali di riunione dell'Associazione, se non specificato, con il termine "affiliati" si intendono l'insieme delle seguenti qualifiche:

- SOCI EFFETTIVI.
- SOCI ONORARI

• SOCI SOSTENITORI

Sono SOCI EFFETTIVI gli Enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua
esistenza.

Per avere diritto alla qualifica di "SOCIO EFFETTIVO" è necessario:

- Essere una associazione o società sportiva dilettantistica che svolge l'attività sportiva a livello agonistico, promozionale o amatoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Statuto;
- Non avere scopi di lucro ma avere una finalità in linea con quelle perseguite dalla presente associazione.

Sono SOCI ONORARI gli enti o le persone fisiche che hanno acquisito particolari benemerienze nei settori sociali, culturali, sportivi, nonché all'interno della stessa AIBVC e che attengono alle finalità stesse dell'Associazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali;

Sono SOCI SOSTENITORI gli enti o le persone fisiche che desiderano esprimere adesione e sostegno al perseguimento degli scopi della AIBVC. I soci sostenitori provvedono a tal fine al versamento di una quota annuale a sostegno delle attività di AIBVC nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e mantengono tale qualifica ed il correlativo obbligo fino a rinuncia.

Tutti i soci hanno eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.

Il numero degli Associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci sono di norma rappresentati nell'Associazione dal Presidente dell'Ente affiliato, in qualità di "Legale Rappresentante". Nel caso in cui il Presidente dell'Ente affiliato nomini

	una persona di sua fiducia con regolare delega per iscritto, da quel momento essa rappresenta	
	a tutti gli effetti l'ente affiliato fino alla revoca, sempre per iscritto, da parte del Presidente	
	stesso.	
	L'affiliato deve comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo della AIBVC l'eventuale	
	cambio di Presidente.	
	I soci conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si	
	impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei	
	Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla AIBVC ed al versamento	
	della quota associativa annuale.	
	Articolo 5 - Procedura per l'ammissione di nuovi Soci	
	La procedura di ammissione di nuovi Soci EFFETTIVI è regolata dalle presenti norme:	
	a) chi desidera entrare a far parte della AIBVC deve farne domanda su apposito modulo	
	approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione	
	di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e	
	nelle deliberazioni degli Organi Sociali e della funzione arbitrale assegnata dallo Statuto al	
	Collegio dei Probiviri, qualora istituito ed esistente;	
	Alla domanda di ammissione deve essere allegato copia del proprio Statuto.	
	La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte	
	del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta ad uno o più	
	consiglieri, in tal caso il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda	
	di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.	
	Il cui giudizio di non ammissione deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è	
	ammesso appello all'Assemblea generale da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 6 - Diritti e doveri degli affiliati	

	Gli affiliati hanno diritto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • di partecipare alle attività organizzate dalla AIBVC; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo. 	
	Gli affiliati devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti della AIBVC salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale, culturale dello sport con particolare attenzione alla tutela ambientale.	
	Gli affiliati sono tenuti inoltre a far osservare ai loro iscritti o tesserati lo Statuto ed i regolamenti della AIBVC nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le delibere degli organi della AIBVC.	
	Anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla AIBVC dell'ente affiliato, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della AIBVC, degli altri affiliati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.	
	Gli affiliati hanno diritto di mettere a disposizione della AIBVC gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.	
	Potranno partecipare individualmente a competizioni internazionali senza fregiarsi del titolo di rappresentativa italiana.	
	Articolo 7 - Quota di affiliazione annuale	
	Gli affiliati, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività della AIBVC.	
	Tale contributo è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Agli affiliati che non sono in regola con il pagamento del contributo annuale non sono	

attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione del Consiglio

Direttivo. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.

La constatazione dell'inadempienza avviene a cura del Consiglio Direttivo, di norma nella riunione che precede l'Assemblea.

Articolo 8 - Rinnovo dell'Affiliazione

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Cessazione di appartenenza alla AIBVC

Gli affiliati cessano di appartenere alla AIBVC nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale
- c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - i. l'inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
 - ii. il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
 - iii. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - iv. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice etico e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto della AIBVC;
 - v. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - vi. lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto della

AIBVC o con le norme di legge vigenti in materia.

La perdita della qualifica di socio prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato allo stesso affiliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.

Avverso la delibera di radiazione, l'affiliato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'affiliato escluso potrà essere riammesso solo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli affiliati che a seguito di dimissioni, decadenza esclusione hanno cessato di appartenere all'Associazione, devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla AIBVC e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO

Articolo 10 - Elencazione degli Organi

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituita da:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Segretario Generale
- e) il Collegio dei Probiviri (se istituito)
- f) l'Organo di Controllo (se istituito)

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo

	dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e	
	rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano	
	coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.	
	Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le	
	deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	Articolo 12 - Diritti di partecipazione e di voto	
	La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta a tutti i soci.	
	E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti	
	disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo in corso di esecuzione alla data di svolgimento	
	dell'Assemblea ed agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di	
	affiliazione e di ri-affiliazione.	
	Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata	
	partecipazione all'Assemblea, è ammesso il rilascio di delega redatta in forma scritta. Ciascun	
	affiliato con diritto a voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente	
	diritto a voto. La delega dei soci effettivi deve essere rilasciata dal Presidente o legale	
	rappresentante dell'Associazione affiliata risultante dalla documentazione depositata presso la	
	Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione	
	espresa, della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato. Nessuno può	
	intervenire in Assemblea con più di una delega.	
	Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare nessun	
	affiliato, né direttamente né per delega.	
	Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle	

cariche elettive.

Articolo 13 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, di almeno la metà degli affiliati. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è effettuata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima del suo svolgimento per poter consentire ai soci di presentare la propria candidatura secondo quanto previsto nell'art. 28 del presente statuto e nei regolamenti.

La convocazione è effettuata mediante affissione di avviso nella sede legale e sulla home page del sito ufficiale della AIBVC.

L'avviso della convocazione può essere, altresì, comunicato ai singoli affiliati mediante l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo

idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo;
- l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri (se istituito) e degli altri eventuali organi se previsti dallo statuto;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata a deliberare su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno di 3/4 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda

	convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al	
	Consiglio Direttivo da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Il Consiglio	
	Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea	
	straordinaria, che, dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il Consiglio Direttivo	
	può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le	
	modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.	
	Nell'indire l'Assemblea straordinaria, il Consiglio Direttivo deve riportare integralmente	
	nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4	
	degli Associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia	
	domanda la maggioranza dei presenti.	
	Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente	
	intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.	
	Funge da Segretario il Segretario Generale, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia	
	redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea nomina se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in	
	ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con	
	funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.	
	Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine	
	delle votazioni.	

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal

Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente

consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi, ha la firma

Sociale, e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere

dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e agli obiettivi statutari.

Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla

AIBVC, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione

nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da

legittimare l'intervento.

Al Presidente vengono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

- convoca e presiede, previa formulazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo,

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali;

- coordina le attività dell'Associazione e la definizione del calendario delle riunioni

periodiche degli Organi sociali per il pieno raggiungimento dei fini statutari;

- elabora proposte da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio Direttivo;

- avere Pubbliche Relazioni con Istituzioni, Associazioni, Stampa, etc.

- propone al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni di Soci per l'espletamento di

funzioni mirate al raggiungimento di obiettivi particolari;

- coordina con il Consiglio Direttivo sulla materia inerente le modalità e il reperimento

delle fonti finanziarie (interne ed esterne) per il sostentamento delle attività ordinarie o per

particolare esigenze legate ad esempio alla realizzazione di manifestazioni sportive,

culturali o per il raggiungimento degli obiettivi statutari;

• realizza la piena diffusione delle informazioni verso i Soci, sia per quanto riguarda i risultati delle riunioni degli Organi sociali, che per tutte le informazioni inerenti le attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Nei casi di impedimento definitivo, si ha l'immediata decadenza del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, assunta l'ordinaria amministrazione, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto dal Presidente dell'associazione e da un numero variabile da cinque a nove membri. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato:

a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;

b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione dell'ordine del giorno.

Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

Il Consiglio, di norma, deve riunirsi almeno 2 (due) volte, nel corso dell'anno, ed è

	validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e la maggioranza	
	dei suoi consiglieri.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun	
	Consigliere, anche in modo informale, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della	
	riunione. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi	
	componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice o dal	
	Consigliere con la maggiore anzianità	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità è prevalente il voto del	
	Presidente dell'Associazione.	
	Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio	
	del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse	
	avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le	
	discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale	
	sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il libro dei verbali del Consiglio	
	Direttivo è a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta	
	dall'associazione a spese del richiedente.	
	Articolo 19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che	
	la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e	
	funzioni:	
	a) emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento	
	dell'Associazione;	

	b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione	
	dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi	
	categoria;	
	c) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;	
	d) stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;	
	e) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne la	
	modalità di pagamento;	
	f) decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;	
	g) stabilire la composizione della delegazione ufficiale per la partecipazione alle	
	manifestazioni internazionali;	
	h) nominare il Direttore Tecnico Nazionale.	
	Articolo 20 - Decadenza del Consiglio Direttivo	
	La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la	
	decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.	
	In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica, unitamente al	
	Presidente dimissionario, fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo	
	delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e che dovrà	
	aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del	
	Presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice Presidente,	
	unitamente al Consiglio.	
	Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice	
	Presidente Vicario.	
	Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comporta la decadenza	
	immediata del Consiglio Direttivo e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione	
	sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi	

e tenersi nei termini di cui al secondo comma. Sono considerate contemporanee le dimissioni presentate nell'arco temporale di sette giorni.

Articolo 21 - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Direttivo, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano agli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui l'integrazione di cui al precedente comma non fosse possibile e non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo stesso, si dovrà procedere a nuove elezioni che potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile. In caso contrario, cioè se risulta compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, allora si deve obbligatoriamente celebrare un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 22 - II Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione dei verbali.

Il Segretario Generale inoltre:

- a) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Direttivo e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della AIBVC.
- b) predisporre il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- c) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- d) imposta, coordina e controlla tutte le attività in base agli indirizzi generali del Consiglio

Direttivo;

e) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio

Direttivo e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 23 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, se istituito, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti

che non facciano parte del Consiglio Direttivo né abbiano altri incarichi. È Presidente del

Collegio colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti, subentra il

supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti. I nuovi componenti effettivi restano

in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio.

Le sedute del Collegio dei Proviviri sono validamente costituite con la presenza di almeno la

maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei

presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia che, in posizione di terzietà ed autonomia, quale

collegio arbitrale irrituale decide secondo equità le controversie tra gli affiliati, ovvero tra gli

affiliati e gli Organi sociali, svolgendo obbligatoriamente ed in via preliminare una funzione

conciliativa al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale e la tutela

dell'immagine della AIBVC.

Le decisioni del Collegio sono comunicate a cura del Segretario Generale ai diretti interessati.

Articolo 24 –Organo di Controllo

L'assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento

dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere

organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica,

Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei revisori, è composto da tre membri, scelti anche tra non soci, in possesso di

	requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in	
	carica quattro anni e può essere rieletto. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del	
	Presidente.	
	Il Revisore Contabile, scelto anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da	
	consentire di adempiere al meglio al proprio compito dura in carica quattro anni e può essere	
	rieletto.	
	All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa;	
	in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e	
	finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli	
	scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. L'organo di controllo, qualora	
	lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.	
	L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative,	
	nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione	
	viene redatto un apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.	
	Articolo 25 – Commissioni	
	Il Consiglio Direttivo, per la trattazione di specifici problemi può inoltre costituire	
	commissioni, a carattere esecutivo o consultivo, permanenti o temporanei, determinandone	
	composizione, durata e finalità, anche con emanazione dei relativi regolamenti. Detti comitati	
	e commissioni rispondono direttamente del proprio operato al Consiglio Direttivo e possono	
	essere autorizzati a riferire in Assemblea generale le loro relazioni conclusive	
	Articolo 26 – Responsabili d'area	
	Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere nominati Consiglieri con il compito di	
	coordinare, quali responsabili, l'attività in aree specifiche loro assegnate.	
	Articolo 27 - Requisiti di eleggibilità	
	Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che al momento della candidatura:	

a) abbiano conseguito la maggiore età;

b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

TITOLO V

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 28 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione a corsi e manifestazioni sportive;

c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo, che nel suo contesto dà mandato al Presidente di aprire un conto corrente a nome dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione,

fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile

tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere

destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di

morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato dagli affiliati a qualsiasi titolo.

I versamenti degli affiliati e dei tesserati non creano altri diritti di partecipazione e, in

particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per

successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 29 – Anno sociale, esercizio finanziario e rendiconto.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di

ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in

caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria

dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto

del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione

dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche

attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né

indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Articolo 30- Scioglimento

Lo scioglimento della AIBVC e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art 21, terzo comma del codice civile e dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti dovrà essere devoluto al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o a fini di pubblica utilità. L'individuazione della struttura cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 31 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 32- Norme Di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art.1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997

Il Presidente

Il Segretario